



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni,  
Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA**

**Deliberazione Numero 13 del 04/03/2016**

**OGGETTO: ASSEGNO DI MATERNITA' ED AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI :  
PARITA' DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI PRESENTI IN ITALIA  
REGOLARMENTE SOGGIORNANTI**

L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 15:00, presso la sede dell'Unione Valdera a Pontedera, a seguito di convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 34 dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

GUIDI CORRADO	Sindaco di Bientina - Presidente	P
GHERARDINI MARCO	Sindaco di Palaia - Vice Presidente	P
LARI ALESSIO	Sindaco di Buti	P
CIAMPI LUCIA	Sindaco di Calcinaia	P
CECCHINI ARIANNA	Sindaco di Capannoli	P
TERRENI MIRKO	Sindaco di Casciana Terme Lari	P
TARRINI GIACOMO	Sindaco di Chianni	Assente
BARBAFIERI ALESSIO	Sindaco di Lajatico	Assente
MACELLONI RENZO	Sindaco di Peccioli	Assente
BROGI FRANCESCA	Sindaco di Ponsacco	Assente
MILLOZZI SIMONE	Sindaco di Pontedera	P
FAIS MARIA ANTONIETTA	Sindaco di Terricciola	Assente

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, il Segretario Generale dell'Unione Valdera Salvatore Carminitana.

Assiste alla riunione, ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto, il Direttore dell'Unione Valdera Giovanni Forte.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il Presidente dell'Unione Valdera Corrado Guidi.

Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 7 DEL 04/03/2016 AD OGGETTO:ASSEGNO DI MATERNITA' ED AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI : PARITA' DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI PRESENTI IN ITALIA REGOLARMENTE SOGGIORNANTI

**Decisione :**

La Giunta dell'Unione Valdera:

1 - dichiara di estendere l'ammissibilità dell'**assegno di maternità** (di cui all'art. 74 del D.Lgs 26 marzo 2001, 151) e dell'assegno ai **nuclei familiari numerosi** (di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), in presenza degli altri requisiti richiesti, alle domande presentate da cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti con decorrenza da gennaio 2016

2 – dall'esame e dalla comparazione della normativa nazionale ed europea *individua* ed *elenca* le categorie di cittadini di Paesi Terzi, regolarmente soggiornanti in Europa, per le quali ad oggi non è possibile adottare *disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani*, con riferimento all'**assegno di maternità ed all'assegno per nuclei familiari numerosi**, in quanto protette da disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione:

- *cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D.lgs n. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE, art. 28 ma anche artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004)*
- *cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);*
- *cittadino titolare della protezione sussidiaria ( art. 27 del D.lgs n. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE, art. 28);*
- *cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti (art. 1 Regolamento UE 1231/2010)*
- *cittadino familiare del cittadino dell'Unione (art. 19 del D.Lgs 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE, art. 24);*
- *cittadino titolare di permesso di soggiorno per famiglia (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera b del D.lgs 40/2014 di attuazione della Direttiva );*
- *cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei;*
- *cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezioni delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014 – art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 211/98/Ue, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva;*

3 – dispone di comunicare il presente atto alla sede dell'INPS di competenza;

4 – dispone di procedere alle modifiche della modulistica da parte del settore Servizi Sociali e di trasmetterla ai comuni aderenti all'Unione.

## Motivazione:

Negli ultimi mesi sono pervenute all'Unione Valdera tramite i front office dei comuni aderenti alcune richieste per l'ottenimento del beneficio economico in oggetto da parte di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti ma privi dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia (privi quindi del permesso "per soggiornanti di lungo periodo").

Per definire le tipologie di cittadini migranti che possono accedere, in presenza degli altri requisiti di legge, all'assegno per nucleo familiare numeroso e di maternità è necessario considerare che la materia è oggi regolata da disposizioni europee, nazionali e regionali.

In particolare *l'art 12 della Direttiva UE 2011/98* ha esteso lo stesso trattamento riservato ai cittadini degli Stati Membri, nell'ambito dei settori della sicurezza sociale ai cittadini di Stati terzi che siano stati ammessi in uno stato membro ai fini lavorativi o a fini diversi dall'attività lavorativa.

La Direttiva 2011/98/UE prevede pertanto che tutti gli stranieri, regolarmente soggiornanti titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di un permesso di soggiorno che permette loro di lavorare, beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne, tra gli altri, il settore della sicurezza sociale come definiti nel regolamento CE n. 883/2004. Tali settori comprendono i trattamenti di famiglia.

Con Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 40 viene recepita la direttiva 2011/98/UE – *"Attuazione della direttiva 2001/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro."*

L'esame della normativa ha consentito di verificare che diversi atti emanati dalla Comunità Europea (Regolamento CE n. 1408/1971 art. 4, Regolamento CE n. 883/2004, Direttiva 2011/98 UE, Direttiva 2004/38/UE) prevedono l'estensione ai cittadini extracomunitari del "diritto di parità di trattamento" riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, particolarmente dell'ambito generale della sicurezza sociale, anche se non siano "soggiornanti di lungo periodo" (come previsto dalla Direttiva 2003/109/CE).

In relazione all'esame della normativa della Comunità Europea, pertanto, in riferimento alle categorie di cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti **elencati nella decisione**, non è possibile adottare disparità di trattamento con riferimento anche all'assegno di maternità ed all'assegno per nuclei familiari numerosi, in quanto protette dalle medesime disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento ed il divieto di discriminazione.

Nelle situazioni di contrasto tra una norma interna (statale o regionale) e il diritto dell'Unione Europea, in virtù dell'articolo 11 della Costituzione e del principio della prevalenza del diritto dell'Unione Europea, come chiarito da diverse sentenze della Corte Costituzionale viene disapplicata la norma interna a favore delle disposizioni Europee.

Tale principio è stato altresì riconosciuto da diverse sentenze di Tribunali Ordinari (es. Tribunale di Firenze con Ordinanza del 25/01/2016, Sentenza Corte dei Diritti dell'Uomo (Cedu) di Strasburgo del 08/04/2014 -Tribunale di Firenze n. 2040 del 09/08/2011, Tribunale di Verona del 13 maggio 2014, Tribunale di Alessandria del 17 giugno 2015, Ordinanza Tribunale di Milano 06/11/2015 Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, ordinanza del 09/08/2011, Tribunale di Padova Sezione del Lavoro ordinanza del 24/09/2014 ecc....).

L'Italia inoltre è firmataria dell'Accordo euro mediterraneo con il Marocco che prevede che i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

Il Servizio Anci Risponde aveva nel corso dell'anno 2015 predisposto, sollecitato da molti enti, un elenco di cittadini che possono accedere all'assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori. Anche l'Unione Valdera ha richiesto un parere in merito alla materia al Servizio Anci che, in risposta ha inviato un atto di delibera predisposto dalla SdS di Pisa (successivamente integrato) che, facendo una valutazione complessiva della materia, ha provato a rispondere alle esigenze dell'utenza confermando in parte quanto già evidenziato nella decisione del presente atto. Oltre

alle motivazioni sopra richiamate tese principalmente ad assicurare parità di trattamento dei cittadini stranieri, si intende anche tutelare l'ente da eventuali azioni giudiziarie e dai costi conseguenti che ne deriverebbero.

Dato che a norma del comma 3 del citato art. 74 del D.Lgs. 151/2001 (assegno e maternità) e del comma 2 dell'articolo 65 della legge 448/1998 (assegno nuclei familiari numerosi ) l'accertamento dei requisiti per la concessione delle prestazioni in oggetto è a totale carico dei Comuni, si reputa opportuna un'interpretazione normativa da parte dell'organo di governo dell'Ente.

### **Adempimenti a cura dell'ente Unione Valdera:**

Il Segretario Generale dell'ente provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.

Il Servizio proponente provvederà :

- ✓ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni);
- ✓ allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione.

### **Segnalazioni particolari:**

Per l'approvazione del presente provvedimento, concernente le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, dello Statuto, è richiesto anche il quorum aggiuntivo indicato all'art. 38 Statuto, comma 1, lettera A. (voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati)

Il presente atto sarà comunicato alla sede dell'INPS di competenza, a cura del servizio proponente.

### **Esecutività:**

La Giunta dell'Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

### **Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento)**

#### **a - Generali:**

D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta

Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta

D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"

Statuto dell'Unione Valdera

Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera

#### **b – Specifici:**

Decreto Ministeriale 15 luglio 1999 n. 306 "Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità" che indica, in maniera dettagliata, i requisiti necessari per aver diritto ai suddetti assegni e le modalità di erogazione degli stessi

Art. 74 del D.lgs 151/2001 (assegno di maternità)

Art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno nucleo familiari numerosi)

Art. 12 (in combinato con l'art. 3) della Direttiva UE 2011/98 che ha esteso lo stesso trattamento riservato ai cittadini degli Stati Membri, nell'ambito dei settori della sicurezza sociale (così come definiti nel Regolamento UE 883/2004) ai cittadini di Paesi terzi che siano stati ammessi in uno stato membro ai fini lavorativi o ai fini diversi dall'attività lavorativa

Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 40 con il quale è stata recepita la D n. 2011/98 Direttiva Europea

Art. 27 del D.lgs n. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE, art. 28 ma anche artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004

Art. 1 Regolamento UE 1231/2010

Art. 19 del D.Lgs 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE, art. 24

Accordo euro mediterraneo per i lavoratori di Marocco, Tunisia e Turchia

**Ufficio Proponente:**

Settore Socio-Educativo

Davide Cerri

Telefono 0587 299562

e-mail: [d.cerri@unione.valdera.pi.it](mailto:d.cerri@unione.valdera.pi.it)

---

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

Il Presidente, visti gli articoli 36 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta  
Corrado Guidi / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante  
Salvatore Carminitana/ ArubaPEC S.p.A.